

Provincia di Catania

COMUNE DI RANDAZZO

Prot. n° _____ Ordinanza Sindacale di Polizia Veterinaria n. 79 del 07/05/2021

Oggetto: " Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", ordinanza di macellazione di ovini portatori di allele SUSCETTIBILE/VRQ appartenenti all'azienda del Sig. BORDONARO ANTONINO codice aziendale 038CT562.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 152803 del 28/04/2021 della U.OT di Bronte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con la quale si comunica, a seguito delle prove ufficiali effettuate in data 31/03/21 l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori di allele SUSCETTIBILE/VRQ) per n° 02 ovino/i di proprietà del Sig BORDONARO ANTONINO nato il 29/09/80 a BRONTE e residente in via LIBERTA' del Comune di SANTA DOMENICA VITTORIA, con azienda ovina registrata al codice aziendale 038CT562 soggetto al piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO Il T.U. LLSS approvato con RD 27/07/1934, n.1265;

VISTO Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;

VISTA L'Ordinanza del Ministro della sanità del 10/05/1991 "recante norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO Il Regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;

VISTO Il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

VISTA Il D.D.G. n° 1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico – Servizio 10 del 26/07/2016, GURS n. 37 del 26/08/2016;

VISTA La legge Nazionale 2 giugno 1988, n. 218;

VISTE La Legge 23.12.1978, n° 833;

VISTO Le leggi Regionali n° 30/93 e n.° 33/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA Il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;

VISTO La Legge 19.1.2001, n°3;

l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana,

ORDINA

Al Sig. BORDONARO ANTONINO meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

l'/gli ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele SUSCETTIBILE/ VRQ:

N° prog.	razza	sexo	data di nascita	marca auricolare	identificativo elettronico	categoria
1	MTT	M	09/20	IT087000363926	0380087000363926	AGNELLONE
2	MTT	M	09/20	IT087000387063	0380087000387063	AGNELLONE
3						

- deve/ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente;
- in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, gli arieti
 - non possono essere adibiti alla monta e devono essere tenuti separati dalle femmine.
 - possono essere sottoposti a castrazione, da registrare nell'apposita funzione della BDN ovina, purché la macellazione avvenga nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla castrazione, senza alcun indennizzo.
- Per la macellazione effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'Ordinanza Sindacale, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni o degli animali per macellazione, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali.

DELEGA

Il Responsabile dell'Unità Operativa Territoriale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di B. Randazzo a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per l'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario dell'allevamento ed il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania U.O. T. di B. Randazzo.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg, al Tribunale Amministrativo Sezione di B. Randazzo (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di polizia locale verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a:

- Sig. Bianco, Antonio, Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda;
- Servizio Veterinario ASP di - UOT distretto di B. Randazzo;
- Alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale;
- La presente ordinanza si compone di numero 02 pagine, timbrate e siglate.

Il Sindaco

